

**CONVENZIONE SULLE PRESTAZIONI IN CASO DI
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio inter-
nazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, per la sua
quarantottesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alle prestazioni in
caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, questione
che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione
internazionale,

adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione,
che prenderà il nome di Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul
lavoro e di malattie professionali, 1964:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione:

- a) il termine "legislazione" comprende le leggi e i regolamenti, oltre che le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
- b) il termine "prescritto" significa determinato da o in virtù della legislazione nazionale;
- c) il termine "impresa industriale" si riferisce ad ogni impresa operante in uno dei seguenti rami dell'attività economica: industrie estrattive; industrie manifatturiere; costruzioni e lavori pubblici; elettricità, gas, acqua e servizi sanitari; trasporti; depositi e comunicazioni;
- d) il termine "a carico" designa lo stato di dipendenza che si presume esistente in casi prescritti;
- e) il termine "figlio a carico" designa:
 - i) il figlio che non ha ancora compiuto l'età prevista per il termine dei corsi scolastici obbligatori o il figlio che non ha ancora compiuto 15 anni, dovendosi prendere in considerazione l'età più elevata;
 - ii) in determinati casi il figlio al disotto di una età più elevata di quella indicata al punto i) quando questi frequenta corsi di apprendistato, continua gli studi o è affetto da malattia cronica o da infermità che

¹ Traduzione in italiano non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969; e Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

lo rendano inabile all'esercizio di una qualsiasi attività professionale, a meno che la legislazione nazionale non definisca il termine "figlio a carico" come comprendente ogni figlio al disotto di una età sensibilmente più elevata di quella indicata al punto i).

Articolo 2

1. Uno Stato membro, la cui economia e le cui risorse mediche non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente, può, mediante una dichiarazione motivata, allegata alla ratifica, riservarsi il beneficio delle deroghe temporanee previste nei seguenti articoli: 5, 9, paragrafo 3, punto b), 12, 15, paragrafo 2 e 18, paragrafo 3.

2. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo deve, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, comunicare in relazione a ciascuna deroga di cui si è riservato il beneficio: .

- a) che le ragioni da lui addotte continuano a sussistere;
- b) che esso rinuncia, a partire da una determinata data, ad avvalersi della deroga in questione.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione può, con una dichiarazione annessa alla sua ratifica, escludere dall'applicazione della presente convenzione:

- a) i marittimi, ivi compresi i pescatori;
- b) gli addetti a funzioni pubbliche;

quando queste categorie siano protette da regimi speciali che attribuiscono, nel complesso, prestazioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente convenzione.

2. Quando è in vigore una dichiarazione espressa in applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro può escludere le persone indicate in questa dichiarazione dal numero dei salariati presi in considerazione per il calcolo della percentuale dei salariati previsto all'articolo 4, paragrafo 2, punto d) e all'articolo 5.

3. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può, successivamente, notificare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro di accettare gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne la o le categorie escluse all'atto della ratifica.

Articolo 4

1. La legislazione nazionale relativa alle prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali deve tutelare tutti i salariati (ivi compresi gli apprendisti) dei settori privati o pubblici, comprese le cooperative e, in caso di morte del capofamiglia, le categorie prescritte dei beneficiari.

2. Tuttavia, ogni Stato membro potrà prevedere determinate eccezioni che riterrà necessarie per quanto concerne:

- a) le persone che eseguono lavori occasionali non rientranti nell'attività dell'impresa del datore di lavoro;
- b) i lavoratori a domicilio;
- c) i familiari del datore di lavoro con lui conviventi quando lavorino per lui;
- d) altre categorie di salariati il cui numero non dovrà superare il 10 per cento del totale dei salariati oltre quelli esclusi in applicazione dei punti a) e c).

Articolo 5

Nel caso sia in vigore una dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 2, l'applicazione della legislazione nazionale relativa alle prestazioni in caso di infortuni o malattie professionali può essere limitata a categorie prescritte di salariati rappresentanti nel complesso almeno il 75 per cento del totale dei salariati dipendenti da imprese industriali e, in caso di morte del capofamiglia, a delle categorie prescritte di beneficiari.

Articolo 6

Gli eventi coperti devono comprendere i seguenti eventi quando sono dovuti ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale:

- a) stato morbos;
- b) inabilità al lavoro, che derivi dallo stato morbos e che determini la sospensione dal guadagno, secondo la definizione della legislazione nazionale;
- c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della capacità di guadagno superiore ad un determinato grado quando è probabile che questa perdita totale o parziale sarà permanente, o corrispondente diminuzione dell'integrità fisica;
- d) perdita dei mezzi di sussistenza, conseguente al decesso del capofamiglia, da parte delle prescritte categorie di beneficiari.

Articolo 7

Ogni Stato membro deve stabilire una definizione di "infortunio sul lavoro" che chiarisca a quali condizioni l'infortunio "in itinere" è considerato come infortunio sul lavoro e deve, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, specificare i termini di questa definizione.

2. Quando gli infortuni "in itinere" sono già previsti dai regimi di sicurezza sociale diversi da quelli relativi all'indennizzo di infortuni sul lavoro e che questi regimi prevedano, in caso di infortunio "in itinere", prestazioni nel loro insieme almeno equivalenti a quelle previste dalla presente convenzione, non sarà necessario far menzione degli infortuni "in itinere" nella definizione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 8

Ogni Stato membro deve:

- a) stabilire, per via legislativa, una lista di malattie comprendenti almeno le malattie elencate nella tabella I allegata alla presente convenzione e che saranno riconosciute come malattie professionali alle condizioni prescritte; oppure
- b) includere nella propria legislazione una definizione generale di malattie professionali che dovrà essere così ampia da comprendere almeno le malattie elencate alla tabella 1; oppure
- c) stabilire, per via legislativa, una lista di malattie come previsto al paragrafo a), completata da una definizione generale di malattie professionali o con disposizioni che permettano di stabilire l'origine professionale di malattie diverse da quelle che figurano sulla lista di malattie che non si manifestano nelle condizioni prescritte.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro deve garantire alle persone protette, conformemente alle condizioni prescritte, la concessione delle seguenti prestazioni:

- a) cure mediche e cure connesse in caso di stato morboso;
- b) prestazioni in denaro nei casi previsti ai paragrafi b), c) e d) dell'articolo 6.

2. L'acquisizione del diritto alle prestazioni non può essere subordinato alla durata dell'impiego o alla durata dell'iscrizione all'assicurazione o al versamento di contributi; tuttavia, per quanto concerne le malattie professionali, può essere richiesto un periodo di esposizione al rischio.

3. Le prestazioni devono venire erogate per tutta la durata dell'evento. Tuttavia, in caso di inabilità al lavoro, può essere prevista, per le prestazioni in denaro, una carenza di tre giorni:

- a) quando la legislazione di uno Stato membro prevede un termine di carenza alla data di entrata in vigore della presente legislazione, a condizione che lo Stato membro faccia conoscere, nei rapporti sulla applicazione della convenzione che è tenuto a presentare in virtù che le ragioni che ha addetto per avvalersi di detta deroga sussistano ancora;
- b) quando è in vigore una dichiarazione presentata in applicazione dell'articolo 2.

Articolo 10

1. Le cure mediche e le cure connesse in caso di stato morboso devono comprendere:

- a) le cure da parte di medici generici e di specialisti alle persone ricoverate o meno in ospedale comprese le visite a domicilio;
- b) le cure dentarie;
- c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, sia in ospedale o in un altro istituto medico;

- d) il ricovero in un ospedale, un convalescenziario, un sanatorio o altro istituto medico;
- e) le forniture dentarie, farmaceutiche e le altre forniture mediche o chirurgiche, compresi gli apparecchi di protesi, la loro manutenzione e l'eventuale sostituzione, nonché gli occhiali;
- f) le cure prestate da un appartenente ad un'altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto la vigilanza di un medico o di un dentista;
- g) nella misura del possibile, le seguenti cure prestate sul luogo di lavoro:
 - i) cure di urgenza alle vittime di infortuni gravi;
 - ii) cure ripetute alle vittime di ferite leggere che non comportano la sospensione del lavoro.

2. Le prestazioni erogate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo debbono essere dirette, con ogni mezzo idoneo, a preservare, a ristabilire, o, se ciò non è possibile, a migliorare la salute dell'infortunato, nonché la sua attitudine al lavoro ed a fronteggiare i suoi bisogni personali.

Articolo 11

1. Ogni Stato membro che concede le cure mediche e le cure connesse in base ad un regime generale di sanità o di un regime di cure mediche che tuteli i lavoratori dipendenti può prevedere, nella propria legislazione, che le cure vengano concesse alle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali alle stesse condizioni degli altri aventi diritto, a condizione che siano stabilite delle norme per evitare che la vittima si trovi in uno stato di bisogno.

2. Ogni Stato membro che eroga le cure mediche e le cure connesse sotto forma di rimborso delle spese sostenute dall'infortunato può prevedere nella propria legislazione norme particolari nei casi in cui la estensione, la durata ed il costo delle cure suddette oltrepassino dei limiti ragionevoli, a condizione che dette norme non contrastino con gli scopi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 10 e che esse siano concepite in modo che l'interessato non si trovi in uno stato di bisogno.

Articolo 12

Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 2, le cure mediche e le cure connesse devono comprendere almeno:

- a) le cure di medici generici, compresa le visite a domicilio;
- b) le cure di specialisti fornite negli ospedali ai pazienti ricoverati o non, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;
- c) la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali, dietro prescrizione di un medico o di altro praticante qualificato;
- d) il ricovero in ospedale, quando è necessario; .
- e) nella misura del possibile, cure d'urgenza sul luogo di lavoro alle vittime di infortuni.

Articolo 13

In caso di inabilità temporanea al lavoro o di invalidità nella fase iniziale, la prestazione in denaro assumerà la forma di pagamento periodico calcolato in conformità delle disposizioni sia dell'articolo 19, sia dell'articolo 20.

Articolo 14

1. In caso di perdita della capacità di guadagno, quando è probabile che questa perdita sia permanente, o in caso di una corrispondente diminuzione dell'integrità fisica, le prestazioni in danaro saranno corrisposte in tutti i casi in cui dette perdite o detta diminuzione oltrepassino un determinato grado e sussistano alla fine del periodo durante il quale le prestazioni sono dovute, conformemente all'articolo 13.

2. In caso di perdita totale della capacità di guadagno, quando è probabile che questa perdita sarà permanente, o in caso di corrispondente diminuzione dell'integrità fisica, la prestazione consisterà in un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni, sia dell'articolo 19, sia dell'articolo 20.

3. In caso di perdita parziale sostanziale della capacità di guadagno superiore ad un grado prescritto, quando è probabile che detta perdita sarà permanente, o in caso di una corrispondente diminuzione dell'integrità fisica, la prestazione consisterà in un pagamento periodico corrispondente ad una quota proporzionale a quella prevista al paragrafo 2 di cui sopra.

4. Negli altri casi di perdita parziale della capacità di guadagno superiore al grado prescritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quando è probabile che detta perdita sarà permanente, o in caso di corrispondente diminuzione dell'integrità fisica, la prestazione può assumere la forma di un pagamento unico.

5. Le percentuali di perdita della capacità di guadagno o di corrispondente diminuzione dell'integrità fisica di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo saranno stabilite dalla legislazione nazionale in modo tale che gli interessati non si trovino in stato di bisogno.

Articolo 15

1. In casi eccezionali e, con il consenso della vittima, l'intero ammontare o una parte del pagamento periodico previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 può essere convertito in un unico versamento, corrispondente all'equivalente attuariale di tale pagamento periodico, quando l'autorità competente ha fondate ragioni per credere che l'importo versato in unica soluzione verrà utilizzato dalla vittima in maniera particolarmente vantaggiosa.

2. Quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell'articolo 2 e lo Stato membro ritiene di non disporre di mezzi amministrativi necessari per assicurare un regolare servizio di pagamenti periodici, questo potrà convertire i pagamenti periodici di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 in un unico versamento corrispondente all'equivalente attuariale dei detti pagamenti periodici calcolato sulla base dei dati esistenti.

Articolo 16

In favore delle vittime il cui stato richieda l'assistenza costante di una terza persona dovranno essere previste maggiorazioni dei pagamenti periodici o altre prestazioni speciali o complementari.

Articolo 17

La legislazione nazionale determinerà le condizioni in cui avranno luogo la revisione, la sospensione o la soppressione dei pagamenti periodici dovuti per la perdita della capacità di guadagno o per la corrispondente diminuzione dell'integrità fisica, in rapporto alle variazioni che potranno subentrare nel grado di detta perdita o di detta diminuzione.

Articolo 18

In caso di morte del capofamiglia, la prestazione in denaro dovuta alla vedova, in conformità a quanto è prescritto dalla legislazione nazionale, al vedovo invalido e a carico, ai figli a carico ed a tutte le altre persone che saranno contemplate dalla legislazione nazionale, consisterà in un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 19 sia dell'articolo 20. Tuttavia, al vedovo invalido ed a carico non dovrà essere attribuita alcuna prestazione quando le prestazioni in danaro agli altri superstiti superino sensibilmente quelle previste dalla presente convenzione e quando altri regimi di sicurezza sociale attribuiscono al medesimo prestazioni sensibilmente più elevate di quelle previste dalla Convenzione relativa alla sicurezza sociale (norme minime), 1952, in materia di prestazioni d'invalidità.

2. Inoltre, verrà corrisposta una prestazione per le spese funerarie di un importo prescritto che non dovrà essere inferiore al costo normale dei funerali; il diritto a detta prestazione può tuttavia essere subordinato a determinate condizioni quando le prestazioni in danaro in favore dei superstiti superino sensibilmente quelle previste dalla presente convenzione.

3. Quando una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 2 è in vigore e lo Stato membro ritiene di non disporre di strumenti amministrativi necessari per assicurare un regolare servizio di pagamenti periodici questi potrà convertire i pagamenti periodici di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un unico versamento corrispondente all'equivalente attuariale di tali pagamenti periodici calcolato sulla base dei dati esistenti.

Articolo 19

1. Per ogni pagamento periodico al quale si applica il presente articolo, l'ammontare della prestazione, maggiorata dell'importo degli assegni familiari corrisposti durante l'evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario tipo, di cui alla tabella II allegata alla presente convenzione, sia almeno uguale, per l'evento di cui trattasi, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del precedente guadagno del beneficiario o del suo capofamiglia e dell'importo degli assegni familiari corrisposti ad una persona protetta che abbia gli stessi carichi di famiglia del beneficiario tipo.

2. Il guadagno precedente del beneficiario o del capofamiglia sarà calcolato conformemente alle norme stabilite e, quando le persone protette o i loro capifamiglia sono suddivisi in classi in base al guadagno, il precedente guadagno potrà essere calcolato secondo il guadagno base delle classi cui hanno appartenuto.

3. Un massimo potrà essere stabilito per l'importo della prestazione o per il guadagno che è preso in considerazione nel calcolo della prestazione, con riserva che questo massimo sia fissato in maniera tale che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte quando il precedente guadagno del beneficiario o del capofamiglia è inferiore o uguale al salario di un operaio qualificato di sesso maschile.

4. Il precedente guadagno del beneficiario o del capofamiglia, il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi base.

5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà stabilita in maniera che sia in proporzione ragionevole con quella del beneficiario tipo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo bisogna intendere per "operaio qualificato di sesso maschile":

- a) sia un montatore o un tornitore dell'industria meccanica, eccettuata l'industria delle macchine elettriche;
- b) sia un operaio qualificato tipo definito in conformità delle disposizioni del paragrafo successivo;
- c) sia una persona il cui guadagno è uguale o superiore al guadagno del 75 per cento dell'insieme delle persone protette, determinandosi questo guadagno sulla base di un anno o di un periodo più breve, in base a quanto sarà stabilito;
- d) sia una persona il cui guadagno è uguale al 125 per cento del guadagno medio dell'insieme delle persone protette.

7. L'operaio qualificato tipo per l'applicazione del punto b) del paragrafo precedente sarà scelto nel gruppo di attività economiche che occupano il numero più rilevante di persone di sesso maschile appartenenti alla popolazione attiva e protette per l'eventualità considerata, o di capifamiglia di persone protette, nel settore che occupa il numero più rilevante di queste persone protette o di questi capifamiglia; a tale scopo sarà utilizzata la classifica internazionale tipo, per industria, (di tutti i settori di attività economica, approvata dal Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella VII sessione, il 27 agosto 1948, tenuto conto di tutte le modifiche che ad essa potrebbero essere apportate.

8. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, l'operaio qualificato tipo potrà essere scelto per ogni regione, in conformità delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

9. Il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro stabilito sia dai contratti collettivi, sia, se del caso, dalla legislazione nazionale, o in forza di

quest'ultima, sia dalla prassi, compresi gli assegni di carovita se previsti; quando i salari così determinati variano da una regione all'altra, e il paragrafo 8 del presente articolo non è applicato, si prenderà il salario medio.

10. Nessun pagamento periodico dovrà essere inferiore all'importo minimo prescritto.

Articolo 20

1. Per ogni pagamento periodico al quale si applica il presente articolo, l'ammontare della prestazione, maggiorato dell'importo degli assegni familiari corrisposti durante l'infortunio, dovrà essere tale che, per il beneficiario tipo, di cui alla tabella II allegata alla presente convenzione, sia almeno uguale, per l'evento di cui trattasi, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del salario del manovale ordinario adulto maschio, e dell'importo degli assegni familiari corrisposti ad una persona protetta che ha gli stessi carichi di famiglia del beneficiario tipo.

2. Il salario del manovale ordinario di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi base.

3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà stabilita in maniera che essa sia in proporzione ragionevole con quella del beneficiario tipo.

4. Per l'applicazione della presente disposizione, il manovale ordinario di sesso maschile sarà:

- a) sia un manovale tipo dell'industria meccanica, eccettuata l'industria delle macchine elettriche;
- b) sia un manovale tipo definito in conformità delle disposizioni del paragrafo seguente.

5. Il manovale tipo ai fini dell'applicazione della lettera b) del paragrafo precedente sarà scelto nel gruppo di attività economiche che occupano il numero più rilevante di persone di sesso maschile appartenenti alla popolazione attiva e protette per l'eventualità considerata, o di capifamiglia di persone protette, nel settore che occupa il numero più rilevante di queste persone protette o di questi capifamiglia; a tale scopo, sarà utilizzata la classifica internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori di attività economica, approvata dal Consiglio economico e sociale della Organizzazione delle Nazioni Unite nella VII sessione, il 27 agosto 1948 e che è riprodotta, nella sua versione riveduta, nell'allegato alla presente convenzione; tenuto conto di tutte le modifiche che ad essa potrebbero essere apportate.

6. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, il manovale ordinario adulto di sesso maschile tipo potrà essere scelto per ogni regione, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

7. Il salario del manovale ordinario adulto di sesso maschile sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro stabilito sia dai contratti collettivi sia, se del caso, dalla legislazione nazionale o in forza di quest'ultima, sia dalla prassi, compresi gli assegni di carovita, se previsti; quando i salari così determinati variano da una regione ad un'altra ed il paragrafo 6 del presente articolo non è applicato, si prenderà il salario medio.

8. Nessun pagamento periodico dovrà essere inferiore all'importo minimo prescritto.

Articolo 21

1. Gli importi dei pagamenti periodici in corso previsti ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 ed al paragrafo 1 dell'articolo 18 saranno revisionati in seguito a variazioni sensibili del livello generale dei guadagni che risultino da variazioni sensibili del costo della vita.

2. Ogni Stato membro è tenuto a segnalare le conclusioni tratte da queste revisioni nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e indicare quali azioni sono state intraprese al riguardo.

Articolo 22

1. Una prestazione alla quale una persona protetta avrebbe avuto diritto in applicazione della presente convenzione può essere sospesa nella misura che può essere stabilita:

- a) per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi nello Stato membro;
- b) per tutto il periodo di tempo in cui l'interessato è stato mantenuto con fondi pubblici o a spese di una istituzione o di un servizio di sicurezza sociale;
- c) quando l'interessato ha cercato di ottenere fraudolentemente la prestazione in questione;
- d) quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale è stato provocato da un crimine o da un delitto commesso dall'interessato;
- e) quando l'infortunio o la malattia professionale è stato causato dall'ingestione volontaria di sostanze tossiche o è stato provocato da una colpa grave e intenzionale dell'interessato;
- f) quando l'interessato trascura senza una valida ragione di fare uso delle cure mediche e cure connesse come pure dei servizi di rieducazione messi a sua disposizione, o non osserva le norme stabilite per il controllo della sussistenza dell'evento o per la condotta dei beneficiari della prestazione;
- g) per tutto il tempo che il congiunto superstite vive in concubinato.

2. Nei casi e nei limiti prescritti, una parte delle prestazioni in danaro che sarebbero state normalmente concesse sarà corrisposta alle persone a carico dell'interessato.

Articolo 23

1. Ogni richiedente avrà il diritto di fare appello in caso di rifiuto della prestazione o in caso di contestazione sulla qualità o entità della prestazione.

2. Quando, nell'applicazione della presente convenzione, i servizi amministrativi relativi alle cure mediche sono affidati ad un organismo governativo, responsabile davanti al parlamento, il diritto di appello previsto al paragrafo 1

del presente articolo può essere sostituito dal diritto di far esaminare dall'autorità competente ogni reclamo riguardante il rifiuto delle cure mediche o la qualità delle cure mediche ricevute.

3. Quando il ricorso è proposto ad un tribunale appositamente istituito per trattare le questioni concernenti le lesioni professionali e in seno al quale le persone protette sono rappresentate, il diritto di appello è concesso solo se fondato su motivi di diritto.

Articolo 24

1. Quando l'amministrazione non è assicurata da un'istituzione controllata da pubbliche autorità o da un organismo governativo responsabile davanti al parlamento, i rappresentanti delle persone protette devono partecipare all'amministrazione o essere associate con potere consultivo nelle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.

2. Lo Stato membro deve assumere una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che concorrono all'applicazione della presente convenzione.

Articolo 25

Ogni Stato membro assumerà una responsabilità generale per quanto concerne il servizio delle prestazioni concesse in applicazione della presente convenzione e dovrà prendere tutte le misure utili a questo scopo.

Articolo 26

1. Ogni Stato membro deve, nelle condizioni prescritte:

- a) prendere delle misure preventive in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- b) istituire dei servizi di rieducazione che dovranno preparare l'invalido, in tutti i casi in cui ciò sarà possibile, a riprendere la sua precedente attività o, se ciò non è possibile, ad esercitare un'altra attività lucrativa che si adatti il più possibile alle sue attitudini e capacità;
- c) prendere le misure intese a facilitare il collocamento degli invalidi in un impiego appropriato.

2. Ogni Stato membro deve fornire, nei limiti del possibile, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le informazioni concernenti la frequenza e la gravità degli infortuni sul lavoro.

Articolo 27

Ogni Stato membro deve assicurare agli stranieri sul suo territorio, per quanto concerne le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'uguaglianza di trattamento con i propri cittadini.

Articolo 28

1. La presente convenzione modifica la Convenzione sull'indennizzo degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921, la Convenzione sull'indennizzo degli infortuni sul lavoro, 1925, la Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e la Convenzione (riveduta) delle malattie professionali, 1934.

2. La ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro aderente alla Convenzione (riveduta) delle malattie professionali, 1934, implicherà la denuncia di pieno diritto di quest'ultimo strumento, conformemente all'articolo 8 del detto strumento, quando la presente convenzione sarà entrata in vigore. Tuttavia l'entrata in vigore della presente convenzione non impedisce che la Convenzione (riveduta) delle malattie professionali, 1934, possa essere successivamente ratificata.

Articolo 29

In conformità dell'articolo 75 della Convenzione relativa alla sicurezza sociale (norma minima), 1952, la parte VI e le disposizioni corrispondenti delle altre parti di detta convenzione cessano di applicarsi ad ogni Stato che ratifica la presente convenzione a partire dalla data nella quale la presente convenzione entra in vigore per detto Stato membro. Tuttavia, l'accettazione degli obblighi della presente convenzione costituisce, ai fini dell'articolo 2 della Convenzione concernente la sicurezza sociale (norma minima), 1952, una accettazione degli obblighi della parte VI e delle disposizioni corrispondenti delle altre parti di detta convenzione.

Articolo 30

Quando sarà così disposto in una convenzione adottata successivamente dalla Conferenza e concernente una o più materie trattate dalla presente convenzione, le disposizioni di questa, che saranno specificate nella nuova convenzione, cesseranno di applicarsi in tutti gli Stati membri che hanno ratificato quest'ultima dalla data di entrata in vigore per detto Stato membro.

Articolo 31

1. La Conferenza internazionale del lavoro può, in ogni sessione in cui la questione è iscritta all'ordine del giorno, adottare, con la maggioranza dei due terzi, degli emendamenti alla tabella I allegata alla presente convenzione.

2. Questi emendamenti avranno effetto nei confronti degli Stati parte della convenzione allorché questi avranno comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro che sono stati accettati.

3. A meno che la Conferenza non decida diversamente al momento dell'adozione di tali emendamenti, questi produrranno i loro effetti per il semplice fatto che sono stati adottati dalla Conferenza, nei confronti di tutti gli Stati che ratificheranno successivamente la convenzione.

Articolo 32

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 33

1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 34

1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 35

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 36

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Costituzione delle Nazioni Unite, informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avrà registrato in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 37

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 38

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a)* la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)* a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificata degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 39

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Tabella I. Elenco delle malattie professionali²

Malattie professionali	Lavoro che comporta il rischio³
1. Pneumoconiosi causate da polveri minerali sclerogene (silicosi, antracosilicosi, asbestosi) e silico-tubercolosi nella misura in cui la silicosi è una causa determinante di inabilità o morte.	Tutti i lavori che espongono al rischio in questione.
2. Broncopneumopatie causate da polveri di metalli duri.	”
3. Malattie broncopolmonari causate da polveri di cotone (bissinosi), lino, canapa o sisal.	”
4. Asma professionale causata da agenti sensibilizzanti o irritanti riconosciuti come tali e inerenti al tipo di lavoro.	”
5. Alveolite allergica estrinseca e sue sequele causate dall'inalazione di polveri organiche, come previsto dalla legislazione nazionale.	”
6. Malattie causate dal berillio (glucinio) o dai suoi composti tossici.	”
7. Malattie causate dal cadmio o dai suoi composti tossici.	”
8. Malattie causate dal fosforo o dai suoi composti tossici.	”
9. Malattie causate dal cromo o dai suoi composti tossici.	”
10. Malattie causate dal manganese o dai suoi composti tossici.	”
11. Malattie causate dall'arsenico o dai suoi composti tossici.	”
12. Malattie causate dal mercurio o dai suoi composti tossici.	”
13. Malattie causate dal piombo o dai suoi composti tossici.	”
14. Malattie causate dal fluoro o dai suoi composti tossici.	”
15. Malattie causate dal solfuro di carbonio.	”
16. Malattie causate da derivati alogenati tossici di idrocarburi alifatici o aromatici.	”
17. Malattie causate dal benzene o dai suoi omologhi tossici.	”
18. Malattie causate da derivati nitro e amminici tossici del benzene o dei suoi omologhi.	”
19. Malattie causate dalla nitroglicerina o da altri esteri dell'acido nitrico.	”
20. Malattie causate da alcoli, glicoli o chetoni.	”
21. Malattie causate da sostanze asfissianti: monossido di carbonio, cianuro di idrogeno o suoi derivati tossici, idrogeno solforato.	”
22. Danni all'udito causati dal rumore.	”

Segue...

² La tabella originale è stata modificata nel 1980 in conformità all'articolo 31 della convenzione.

³ Nell'applicazione di questa tabella si deve tenere conto, se del caso, del livello e del tipo di esposizione.

... seguito

Malattie professionali		Lavoro che comporta il rischio
23.	Malattie causate dalle vibrazioni (malattie dei muscoli, dei tendini, delle ossa, delle articolazioni, dei vasi periferici o dei nervi periferici).	”
24.	Malattie causate dal lavoro in aria compressa.	”
25.	Malattie causate da radiazioni ionizzanti.	Tutti i lavori che espongono all'azione delle radiazioni ionizzanti.
26.	Malattie della pelle causate da agenti fisici, chimici o biologici non considerati in altre voci.	Tutti i lavori che espongono al rischio in questione.
27.	Epiteliomi primari della pelle causati da catrame, pece, bitume, oli minerali, antracene o composti, prodotti o residui di queste sostanze.	”
28.	Cancro ai polmoni o mesotelioma causato dall'amianto.	”
29.	Malattie infettive o parassitarie contratte in un'attività che comporta un particolare rischio di contaminazione.	a) Lavori connessi alla sanità e lavori di laboratorio; b) lavori veterinari; c) lavori che comportano la manipolazione di animali, carcasse o detriti di animali o merci che possono essere state contaminate da animali o carcasse o detriti di animali; d) altri lavori che comportano un rischio particolare di contaminazione.

Tabella II. Pagamenti periodici ai beneficiari tipo

Contingenza		Beneficiario tipo	Percentuale
1.	Incapacità temporanea al lavoro o incapacità al lavoro nella fase iniziale.	Uomo con moglie e due figli.	60
2.	Perdita totale della capacità di guadagno o corrispondente diminuzione dell'integrità fisica.	Uomo con moglie e due figli.	60
3.	Morte del capofamiglia.	Vedova con due figli.	50

ALLEGATO

Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica (revisione 4)⁴

Sezione A. Agricoltura, silvicoltura e pesca

Divisione	Descrizione
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
2	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
3	Pesca e acquacoltura

Sezione B. Estrazione di minerali da cave e miniere

5	Estrazione di carbone e lignite
6	Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
7	Estrazione di minerali metalliferi
8	Altre attività estrattive
9	Attività di supporto all'estrazione

Sezione C. Attività manifatturiere

10	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande
11	Fabbricazione di bevande
12	Fabbricazione di prodotti del tabacco
13	Fabbricazione di prodotti tessili
14	Fabbricazione di articoli di abbigliamento
15	Fabbricazione di cuoio e prodotti in cuoio
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta e prodotti di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Cokizzazione e fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di preparati farmaceutici, prodotti chimici medicinali e prodotti erboristici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi
24	Fabbricazione di prodotti metalliferi di base
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica
27	Fabbricazione di apparecchi elettrici

⁴ In conformità con gli articoli 19 (7) e 20 (5) della Convenzione, l'allegato originale è stato aggiornato per riflettere la versione modificata della Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica (ISIC) revisione 4, approvata dalla Commissione statistica del Dipartimento degli Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite nel marzo 2006 (Statistical Papers, Series M n. 4/Rev. 4 - Pubblicazione integrale su <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp>).

- 28 Fabbricazione di macchinari e attrezzature, n.c.a.
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 Fabbricazione di mobili
- 32 Altre industrie manifatturiere
- 33 Riparazione e installazione di macchinari e attrezzature

Sezione D. Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

- 35 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

Sezione E. Fornitura di acqua; reti fognarie; gestione dei rifiuti e risanamento

- 36 Raccolta e trattamento delle acque, fornitura di acqua
- 37 Rete fognaria
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di trattamento dei rifiuti

Sezione F. Costruzioni

- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Attività di costruzione specializzate

Sezione G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

- 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli
- 47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli

Sezione H. Trasporto e magazzinaggio

- 49 Trasporto terrestre, trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività connesse ai trasporti
- 53 Attività postali e di corriere

Sezione I. Attività di alloggio e di ristorazione

- 55 Attività di alloggio
- 56 Attività di ristorazione

Sezione J. Informazione e comunicazione

- 58 Attività editoriali
- 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni sonore e di editoria musicale
- 60 Attività di programmazione e trasmissione
- 61 Telecomunicazioni
- 62 Produzione di software; consulenza informatica e attività connesse
- 63 Attività dei servizi di informazione

Sezione K. Attività finanziarie e assicurative

- 64 Attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
- 65 Attività di assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

Sezione L. Attività immobiliari

- 68 Attività immobiliari

Sezione M. Attività professionali, scientifiche e tecniche

- 69 Attività legali e contabilità
- 70 Attività di sedi principali; attività di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 73 Pubblicità e ricerche di mercato
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Attività di servizi veterinari

Sezione N. Attività amministrative e di servizi di supporto

- 77 Attività di noleggio
- 78 Attività di collocamento
- 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
- 80 Attività di investigazione e vigilanza
- 81 Attività di servizi per edifici, architettura paesaggistica
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Sezione O. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Sezione P. Istruzione

- 85 Istruzione

Sezione Q. Sanità e assistenza sociale

- 86 Attività sanitarie
- 87 Attività di assistenza sanitaria residenziale
- 88 Attività di assistenza sociale non residenziale

Sezione R. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

- 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
- 92 Attività riguardanti le lotterie e le scommesse
- 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Sezione S. Altre attività di servizi

- 94 Attività di organizzazioni associative
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 96 Altre attività di servizi per la persona

Sezione T. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie

- 97 Attività di famiglie come datori di lavoro per personale domestico
- 98 Attività di produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie

Sezione U. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

- 99 Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali